SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2322

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BEDIN, COVIELLO, GREGORELLI e LAVAGNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1995

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, nel sanzionare la responsabilità dello Stato per i danni fisici derivanti da vaccinazioni obbligatorie prevede che - ove sussista il nesso causale tra la vaccinazione e l'infermità - spetti all'invalido l'assegno di invalidità che, ove sia totale, comporta anche l'indennità di accompagnamento.

Senonchè la legge suddetta ha omesso di parificare il super invalido civile a quello di guerra in quanto, pur richiamando il testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non menziona l'annessa tabella *E* che prevede, in aggiunta all'assegno ordinario, quello di superinvalidità.

A tale ingiustificata lacuna occorre rimediare, essendo indubbia la sostanziale uguaglianza di situazioni soggettive tra il superinvalido per mutilazioni o menomazioni fisiche derivanti dalla partecipazione alla guerra, e il superinvalido per menomazioni derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

A tale finalità corrisponde il presente disegno di legge composto di un solo articolo, con il quale si modifica opportunamente l'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente comma:

«*1*-bis. All'indennizzo di cui alla presente legge si aggiunge l'assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* allegata al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, determinato nella misura di cui alla lettera B) ovvero alla lettera F) della predetta tabella, a seconda che la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, prevista dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, determini anche le condizioni di gravità relative ad una delle seguenti infermità, come definite, rispettivamente, alla lettera B), numero 2), ed alla lettera F), numero 8), della citata tabella *E*:

a) tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

b) tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi degenza a letto».